



CITTÀ DI MESSINA

Dipartimento Politiche del Territorio

P.zza Vittoria, 6 - 98122 Messina ☎ (+39) 090_7724721 ✉ umberto.costa@comune.messina.it

Prot. 290906 del 24.09.2019

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza, prot. **287497** del **24/9/2019**, presentata dall'**Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia - Servizi Territoriali Sicilia - Palermo 2**;

Visto il Rapporto Tecnico datato **26/9/2019**, redatto dal Servizio Certificazioni Urbanistiche;

ATTESTA

Che la ricadenza della particella di seguito specificata – nella Variante Generale al Piano Regolatore Generale, approvata con D.D.R. n° 686/2002 così come modificato con D.D.G. 34DRU/2013, D.D.G. 128DRU/2013, D.D.G. 99/2014 – risulta:

N°	Foglio	Particelle	Ricadenza
1	49	1617	Totalmente in zona E1

Che, inoltre, la suddetta particella ricade:

- **all'interno** delle **aree classificate come Stabili** sulla base della carta della suscettività all'urbanizzazione allegata al vigente P.R.G.
- **all'interno** del Piano Paesaggistico riguardante l'intero territorio dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, approvato con Decreto Assessoriale n° 6682 del 29/12/2016 (supplemento ordinario n° 2 della G.U.R.S. n° 13 del 31/03/2017), dove le previsioni sono comunque cogenti, ai sensi dell'art.145, comma 3, del Decreto Legislativo 42/04 e s.m.i., per gli strumenti urbanistici dei comuni interessati e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi.

Si precisa che dalla consultazione del geoportale Regionale (www.sitr.regione.sicilia.it) la particella ricade all'interno delle aree con livello di tutela in aree di recupero.

Si puntualizza infine che, la Commissione Urbanistica Comunale nella seduta del 29/05/2018, ha stabilito che le zone ricadenti nelle aree con livello di tutela 2 e 3 hanno perso totalmente l'eventuale capacità edificatoria.

- **all'interno** della **Z.P.S.** [cod. sito: ITA 030042];
- **all'esterno** del **S.I.C.** (Laghi di Ganzirri) [cod. sito: ITA 030008];

➤ **all'esterno** del **S.I.C.** (Monti Peloritani) [cod. sito: ITA 030011];

➤ **all'esterno** del **P.A.I.**;

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n° 353 e s.m.i., la suddetta particella **NON RICADE** all'interno dei perimetri individuati dal "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" per gli anni: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017;

Che la predetta particella è presente nella Visura n° **100287** del **29/7/2019** della Mappa Catastale, che si allega.

Attesta, inoltre, che gli indici ed i parametri urbanistici delle zone suddette sono riportati negli stralci delle norme di attuazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale approvata con D.D.R. 02 settembre 2002, n° 686.

Il presente attestato, ove utilizzato da professionista abilitato ai fini di progettazione edilizia, non esime il medesimo dalle responsabilità in relazione alla puntuale individuazione ed alla quantificazione delle superfici ricadenti nelle zone territoriali del P.R.G. interessate dall'intervento edilizio.

Si ricorda infine che – ai sensi dell'art. 40 c.2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n° 183 – **"il presente certificato NON può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione né ai privati gestori di pubblici servizi"**.

Si rilascia il presente – su richiesta della Ditta sopracitata – ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 – in carta legale per qualsiasi uso ove convenga.

Messina, li 26/9/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. *Umberto* COSTA)

IL RESPONSABILE PIAN. TERRITORIALE
(Arch. *Santi* Denaro)

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
(Ing. *Antonio* CARDIA)

CAPITOLO V ZONE “E”: AGRICOLE

art. 48 Definizione

Le zone E comprendono le aree destinate all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse con l'uso agricolo del territorio, comprese le attività agrituristiche.

E' ammessa la realizzazione di strade poderali e interpoderali, anche se non espressamente indicate nelle cartografie del P.R.G. .

Tutti gli edifici esistenti sono destinati ad abitazione ed a funzioni connesse con le attività primarie e con l' agriturismo.

Ogni intervento di manutenzione, restauro conservativo, ristrutturazione o nuova costruzione sarà realizzato nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche del luogo, anche mediante l'utilizzo di materiali da costruzione tradizionali.

Sono escluse le industrie nocive di prima e seconda classe, classificate ai sensi del relativo D.M. 19/11/91.

Deve essere rispettata la L.R. n. 78/76.

art. 49 Zone “E1” - Verde agricolo

Sono ammessi edifici per la residenza dei proprietari diretti conduttori del fondo, di coltivatori diretti o conduttori in economia, delle cooperative agricole, nonché degli affittuari e dei mezzadri che hanno acquistato il diritto di sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere soggette alle concessioni, ed edifici per attività agrituristiche.

Al fine di potenziare le attività agrituristiche i fabbricati esistenti possono essere ampliati fino ad un massimo del 30% della cubatura esistente e, comunque, per non più di 300 metri cubi.

Sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali agricole, secondo le seguenti indicazioni:

- a) rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;
- b) distacchi tra fabbricati non inferiori a m 20,00;
- c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16-12-92, n.495;
- d) parcheggi in misura non inferiore ad un quinto dell'area interessata;
- e) il rispetto delle distanze stabilite dall'art. 15 della L.R. 12-06-76 n. 78, come interpretato dall'art. 2 della L.R. 30-04-91 n. 15 ;
- f) altezza massima m 6,00 con un piano fuori terra.

Il Piano Regolatore Generale si attua per intervento diretto (concessione o autorizzazione edilizia) nel rispetto dei seguenti indici :

indice di fabbricabilità fondiario per residenze anche con attività agrituristiche:

- $I_f=0,03$ mc/mq ;

rapporto di copertura per locali di servizio destinati ad uso agricolo :

- $R_c=1/100$;

distanze :

- come disciplinate dall'art. 3 delle presenti norme ;


altezza massima per residenze anche con attività agrituristiche :

- m 7,50 con due piani fuori terra ;

altezza massima per locali di servizio destinati ad uso agricolo :

- m 4,00 con un piano fuori terra.

E=2560300



1 Particella: 1617